

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	890	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	890	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2483)	890	
PRESIDENTE	890, 891	
AGRIMI, <i>Relatore</i>	890	
MAGLIETTA	890	
GITTI	891	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	891	
Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2484)	891	
PRESIDENTE	891, 892	
FERRARA DOMENICO, <i>Relatore</i>	891	
MAGLIETTA	892	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	892	
		Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato). (1615-C)
		894
		PRESIDENTE
		894, 895
		CREMASCHI
		894, 895
		GITTI
		895
		DI VITTORIO
		895
		DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>
		895
		DI GIACOMO
		895
		REPOSSI
		895
		Proposte di legge (Discussione e approvazione):
		GENNAI TONIETTI ERISIA: Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 832. (2229).
		896
		PRESIDENTE
		896, 897, 899
		VALANDRO GIGLIOLA, <i>Relatore</i>
		896
		GALLICO SPANO NADIA
		897
		GENNAI TONIETTI ERISIA
		898, 899
		DE MARIA
		898, 899
		GITTI
		899
		MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>
		899
		DE MARIA ed altri: Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. (2416)
		900
		PRESIDENTE
		900, 901
		VALANDRO GIGLIOLA, <i>Relatore</i>
		900
		MAGLIETTA
		901

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

	PAG.
GENNAI TONIETTI ERISIA	901
DE MARIA	901
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	401
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	902

La seduta comincia alle 9.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati L'Eltore, Macrelli e Pastore.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della presente seduta il deputato Mastino del Rio è sostituito dal deputato Gennai Tonietti Erisia.

Discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

Il relatore, onorevole Agrimi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AGRIMI, *Relatore*. In questo disegno di legge viene trasfusa la sostanza dell'accordo stipulato tra le competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in data 25 maggio 1955. Con questo accordo veniva fissato l'aumento degli assegni familiari per i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco in questa misura: da lire 918 a lire 960 per ciascun figlio, da lire 600 a lire 648 per il coniuge; rimaneva invariato in lire 330 settimanali l'assegno per ciascun ascendente.

Nulla rimane, dunque, da aggiungere in proposito, perché il disegno di legge, ripeto, non fa altro che prendere atto dell'accordo intervenuto.

Tuttavia, dal punto di vista formale — pur non facendone oggetto di emendamenti, perché, essendo stato il disegno di legge già approvato dal Senato, è opportuno che nella stessa forma venga approvato anche dalla Camera — desidero ricordare che siamo ormai a breve distanza dalla emanazione del sospirato testo unico per gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, se non erro in data 20 maggio 1955, portante il numero 787. Ora, secondo il mio parere, sarebbe bene che ogni modifica alle disposizioni riguardanti questa materia si presentasse sotto forma di modifica a quel testo unico, se non altro per ragioni di orientamento e di praticità per chi deve fare delle consultazioni. Se le disposizioni del presente disegno di legge fossero state presentate come sostituzione della tabella annessa al testo unico, forse sarebbe stato meglio.

Inoltre, nel disegno di legge, parallelamente all'aumento del contributo dal 17 al 20,45 per cento sulla paga lorda a carico dei datori di lavoro, in correlazione all'aumento degli assegni familiari, si stabilisce una addizionale dell'1,55 per cento per sanare il *deficit* di 250 milioni risultante alla data del 31 dicembre 1954 a causa della inadeguatezza dei contributi. A me pare che non risponda ad una forma corretta dire nella legge che questa nuova aliquota avrà vigore fino alla estinzione del disavanzo, poiché viene lasciata alla valutazione, non si sa di chi, la determinazione di questo termine *ad quem*. Poiché si tratta di una categoria di datori di lavoro, quella, cioè, dei coltivatori della foglia di tabacco, che è sufficientemente garantita nei margini di sicurezza, e poiché si calcola che questa addizionale dell'1,55 per cento dovrebbe durare per cinque anni, sarebbe stato preferibile aumentare senz'altro il contributo al 22 per cento, salvo diminuirlo nuovamente tra cinque anni, se si dovesse accertare che la misura possa essere modificata.

Ad ogni modo — come ho detto — non concretizzo queste mie osservazioni in emendamenti.

Concludo, perciò, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Aderisco alla relazione del collega Agrimi. Sull'argomento nulla v'è a

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

dire, perché si tratta dell'applicazione di un accordo già intervenuto fra le categorie interessate.

Per quanto riguarda la forma, anche le osservazioni dell'onorevole Agrimi sono da noi condivise, quantunque possano servire soltanto da orientamento per rendere più semplice e più organico ogni provvedimento di questo genere.

GITTI. Anche io mi associo nel sottolineare l'urgenza del provvedimento. Le osservazioni del collega Agrimi dovranno essere prese in considerazione specialmente per quanto riguarda il termine di durata dell'adizionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'accordo del 25 maggio 1955 venne, come sempre, travasato in un provvedimento legislativo. Quindi, nel merito, non v'è nessuna osservazione da fare.

Quanto ai rilievi del relatore, io condivido il primo, perché è bene che dal punto di vista formale ci sia una certa organicità nei richiami. Farò presente l'osservazione agli uffici competenti.

Il secondo rilievo, invece, urta contro la volontà delle parti, perché, con la formula usata, l'adizionale decadrà automaticamente appena le commissioni amministratrici degli assegni familiari constateranno l'eliminazione del disavanzo, mentre, se si usasse la formula suggerita dal relatore, occorrerebbe un altro incontro delle parti e un altro provvedimento, per procedere alla decurtazione dell'aliquota. Penso, quindi, che la formula adottata dal disegno di legge sia accettabile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del 1° maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Assegni:

lire 960 settimanali per ciascun figlio;

lire 648 settimanali per il coniuge;

lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

Contributi:

20,45 per cento sulla retribuzione lorda.

È applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'adizionale dell'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

(È approvato).

ART. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Il relatore, onorevole Ferrara, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame porta delle modificazioni al testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, allo scopo di adeguarne le disposizioni

alle norme più avanzate nel campo delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Col primo articolo si concede la tredicesima mensilità ai titolari di assegni vitalizi a carico dello Stato, tredicesima mensilità che è una conquista entrata ormai in tutti i campi, sia dei pensionati statali sia dei pensionati della previdenza sociale. È opportuno, quindi, che la provvidenza sia estesa anche a coloro che godono di assegni vitalizi a carico dello Stato, i quali rappresentano una categoria meno provveduta, non avendo potuto ottenere la pensione ordinaria per non aver raggiunto l'anzianità di servizio necessaria.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, provvederà con le sue possibilità l'E.N.P.A.S.

In base all'articolo 2 sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affilati, i naturali, gli esposti regolarmente affidati. Anche questo in armonia con quanto già vige nel campo delle assicurazioni sociali.

Per l'articolo 3 l'indennità di buonuscita viene corrisposta anche a coloro che sono cessati dal servizio con diritto a pensione privilegiata ordinaria. È giusto che questo personale, che ha bene meritato dall'amministrazione, abbia questo beneficio.

Secondo l'articolo 4, l'indennità di buonuscita viene applicata col criterio di farla dipendere da quelli che sono i periodi in cui si è avuta la contribuzione, in modo da uniformarsi alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale sullo statuto degli impiegati dello Stato.

Con l'articolo 5 viene stabilito che quando l'impiegato muoia per cause di servizio, l'indennità di buonuscita ai superstiti non debba dipendere dal periodo minimo per la pensione. Inoltre l'indennità di buonuscita non viene più corrisposta alla vedova, ma al coniuge superstite — in conformità a quanto vige nella previdenza sociale — e non solo ai figli minori, ma anche ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

L'articolo 6 si occupa degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria e nella riserva, ai quali, all'atto del collocamento, viene data l'indennità di buonuscita.

L'articolo 7 stabilisce la prescrizione biennale sia per la data di presentazione della domanda sia per le rate di assegno non richieste.

Con l'articolo 8 viene stabilito un nuovo principio sul divieto della cumulabilità degli assegni vitalizi. Il divieto sussiste soltanto quando l'importo di altre attività continuative o pensioni supera le lire 45.000. Ad ogni

modo il divieto di cumulo non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra.

Con l'articolo 9, ai fini dell'assistenza scolastica e climatica, vengono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capifamiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità da cui consegua inabilità assoluta al lavoro. Infatti questa infermità è forse peggiore della morte.

L'articolo 10 stabilisce che la legge ha effetto dal 1° gennaio 1955 e mantiene fermi i diritti acquisiti a quella data dai personali civile e militare dello Stato.

Il parere del relatore è, quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Forse, in questo settore non si raggiunge mai il limite più vantaggioso per gli interessati. Potremmo quindi dire che si potrebbe fare di più. Tuttavia anche in questo caso, trattandosi di un provvedimento già approvato dal Senato, noi diamo la nostra adesione più completa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è, naturalmente, favorevole al disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13^a mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.

Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13^a mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.

La 13^a mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.

(È approvato).

ART. 2.

Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affilati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purché la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.

(È approvato).

ART. 3.

L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività.

I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennità, computati per metà.

Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 52 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta.

In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ».

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria ».

(È approvato).

ART. 7.

Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.

L'articolo 30 del citato testo unico è abrogato.

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attività derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, né con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.

Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra ».

(È approvato).

ART. 9.

Ai fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, sempreché nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

(È approvato).

ART. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in

base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato). (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, del quale io stesso sono relatore.

L'iter di questo disegno di legge è stato molto laborioso. È la terza volta che torna al nostro esame. Infatti fu approvato una prima volta dalla nostra Commissione l'11 novembre del 1955, fu votato dal Senato con modificazioni il 14 giugno 1956 e tornò alla nostra Commissione, la quale — con modifiche — lo approvò nella seduta del 10 luglio 1956. Ancora con modificazioni lo approvò il Senato nella seduta del 5 ottobre 1956 ed ora torna nuovamente alla Camera.

Si tratta di un provvedimento che, a rigor di legge, avrebbe potuto essere adottato dallo stesso Governo, perché detta le norme di applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, la quale prevedeva, per gli infortunati in agricoltura, la possibilità del riscatto in capitale della rendita e stabiliva le modalità di questo riscatto.

La nostra Commissione ha, per due volte, approvato il testo che era stato formulato dal Governo, mentre il Senato ha apportato una modifica al comma a) dell'articolo 8. Si tratta dell'aggiunta delle parole « a pena di nullità ». Conseguentemente ha soppresso l'articolo 9.

La soluzione legislativa della nostra Commissione, deliberata per ben due volte, prevedeva che l'infortunato, dopo avere investito nell'acquisto di un bene immobile il capitale, non poteva rivendere l'immobile stesso entro 10 anni. In caso di violazione di questo divieto, avrebbe dovuto restituire il capitale e si sarebbe fatto luogo alla ricostituzione della rendita.

Il relatore al Senato, senatore Angelini, è stato sempre favorevole al testo della Camera.

Invece il Senato ha approvato per ben due volte l'emendamento del senatore De Bosio, con il quale si dispone che la rivendita del bene immobile effettuata prima del termine di dieci anni dal riscatto della rendita è nulla.

La nostra Commissione si preoccupava per la buona fede dei terzi che, non essendo a conoscenza del vincolo, avrebbero visto annullato il loro acquisto ed avrebbero poi dovuto ricorrere al tribunale per azione di danni contro il venditore. Il senatore De Bosio, invece, osserva che i terzi sono tutelati, perché il notaio, prima di fare la stipula dell'atto di acquisto, deve accertarsi che non esistano oneri di questo genere.

Io, più che discutere in merito, vorrei fare una osservazione di procedura. A me dispiace profondamente vedere che il provvedimento, la cui importanza non è eccezionale, debba continuare ad andare avanti e indietro fra le due Assemblee, mentre avrebbe dovuto essere approvato fin dal 1950. Perciò, pur essendo, come relatore, favorevole al testo della Camera, vorrei pregare i colleghi di dare la loro approvazione al testo del Senato per queste due considerazioni: la prima è quella di evitare che il provvedimento ritorni al Senato modificato, col rischio, quasi certo, di vederlo nuovamente rinviare nella forma precedente. La seconda osservazione è questa: in base alle informazioni che ho assunto presso l'Istituto infortuni, mi risulta che sono pochi i casi che possono essere interessati al problema generale del riscatto della rendita e che pochissime, in particolare, sono le eventualità della rivendita, anzi queste possono considerarsi addirittura eccezionali.

Per queste considerazioni concluderei la mia relazione in senso favorevole all'approvazione del testo del Senato, pur affermando, dal punto di vista dell'impostazione e del merito, che sono ancora favorevole alla formulazione adottata dalla Camera.

Comunque, la Commissione deciderà.

CREMASCHI. Noi non siamo contrari alla modifica apportata dal Senato, la quale, sopprimendo la sanzione della restituzione del denaro e della ricostituzione della rendita, stabilisce soltanto la nullità del contratto di rivendita. Si elimina così una grave preoccupazione da parte degli infortunati.

Però, in caso di nullità del contratto, il terzo acquirente in buona fede non ha nessuna garanzia. Io, perciò, prospetto l'opportunità di un emendamento che preveda la trascrizione del vincolo da parte dell'I.N.A.I.L. o del notaio, per dare una garanzia ai terzi.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

L'emendamento potrebbe essere così formulato:

Aggiungere, all'articolo 8, il seguente comma:

« Il vincolo di indisponibilità di cui sopra va annotato a cura dell'I.N.A.I.L. nel registro delle trascrizioni a margine della trascrizione degli atti di acquisto se trattasi di beni immobili o di beni mobili registrati ».

Poiché, se questo emendamento venisse accettato, ne conseguirebbe un aggravio di spesa per gli interessati, penso che, come tutti gli atti dell'I.N.A.I.L. sono esenti, per il decreto 17 agosto 1935, n. 1765, da tasse di registro, dovrebbero essere esentati anche i mutuatari del lavoro che, col riscatto della rendita, acquistano un piccolo appezzamento di terreno per arrotondare un'altra loro proprietà o per altra ragione. L'emendamento potrebbe essere così formulato:

« Le spese di tutti gli atti di compravendita e consequenziali sono esenti dalle tasse ai sensi dell'articolo 71 del decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ».

PRESIDENTE. In questa sede non possiamo occuparci altro che della modifica apportata dal Senato al precedente testo approvato da questa Commissione. Perciò, mentre il primo emendamento, trattandosi di un correttivo della modifica apportata dal Senato potrebbe essere discusso, il secondo, non essendo in connessione con tali modifiche, non è ammissibile.

GITTI. Tenuto conto delle considerazioni esposte dal Presidente e del fatto che chi procede al riscatto per effettuare un successivo investimento ha, in genere, delle altre possibilità economiche, vorrei pregare i colleghi di accogliere le conclusioni a cui è pervenuto il nostro Presidente e relatore. Daremo così la possibilità di porre in esecuzione un provvedimento che è atteso dal 1950. Mentre il Senato si preoccupa di un aspetto particolare del problema, l'interesse generale è di poter finalmente usufruire di questo provvedimento da tanto tempo atteso.

DI VITTORIO. L'emendamento proposto dall'onorevole Cremaschi relativo alla esenzione fiscale non è trascurabile. A quanto ammontano queste spese?

CREMASCHI. A circa il 14 per cento.

PRESIDENTE. Ripeto che non possiamo prendere in esame questo emendamento, che non riguarda un punto sul quale il Senato abbia apportato delle modifiche.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per quanto riguarda l'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Cremaschi, credo che ci sia preclusione assoluta, perché la relativa formula, già adottata dalla Camera, non è stata modificata dal Senato.

D'altra parte è da considerare che, se questo provvedimento tornasse al Senato, prevedibilmente l'altra Assemblea non modificherebbe la propria posizione. Questa Commissione aveva soppresso le parole « a pena di nullità » sembrandole questa una sanzione eccessiva verso l'acquirente in buona fede. La Commissione del Senato è ritornata sul suo testo. Se, ora, questa Commissione insistesse sul suo punto di vista, si creerebbe un conflitto tra Camera e Senato, su una questione di non eccessiva importanza.

Io suggerisco, quindi, di approvare il testo del Senato, assicurando l'onorevole Cremaschi, per quanto riguarda il suo primo emendamento, che il problema da lui posto in luce sarà tenuto in considerazione in sede di norme regolamentari. Esso riguarda, infatti, la fase di applicazione della legge. Pregherei, pertanto, l'onorevole Cremaschi di non insistere.

CREMASCHI. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e non insisto per un emendamento formale. Insisto invece perché, in sede di regolamentazione, si trovi la più adatta formula per quella pubblicità di atti che tuteli al massimo la buona fede del terzo, messa così a repentaglio dalla formulazione del Senato.

PRESIDENTE. Le do atto onorevole Cremaschi che il Governo e la Commissione concordano.

DI GIACOMO. Desidero rilevare l'improprietà della dizione « per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati ». Il divieto non deriva dal fatto che venga scritto nell'atto, ma deriva direttamente dalla legge, sia o non sia scritto nell'atto. D'altra parte, bisogna considerare che, per la eventuale omissione di questa formula nell'atto, l'atto stesso sarebbe nullo.

REPOSSI. L'aggiunta del Senato « a pena di nullità » involge anche il primo acquisto fatto col capitale risultante dal riscatto.

DI GIACOMO. Non è esatto. Deve essere bene inteso che, approvando la formula del Senato, la sanzione di nullità non si riferisce all'atto di acquisto da parte dell'interessato, bensì all'atto di rivendita a terzi.

PRESIDENTE. È chiaro. La sanzione di nullità colpisce la vendita successiva. Lo scopo

della legge è che la rendita possa essere riscattata con l'acquisizione di un capitale, col quale però l'interessato deve acquistare un bene per lavorare o per migliorare la sua proprietà. Ecco perché, per dieci anni, il bene immobile acquistato deve essere conservato in questa destinazione e l'eventuale rivendita va colpita da nullità.

Così chiariti i vari punti, ritengo si possa passare all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Il comma *a*) dell'articolo 8 del testo della Camera suonava in questi termini:

« *a*) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e consequenziali sono a carico dell'infortunato acquirente »;

Nel testo del Senato, esso è modificato come segue:

« *a*) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati, sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e consequenziali sono a carico dell'infortunato acquirente »;

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvata).

Conseguentemente a questa modifica, il Senato ha soppresso l'articolo 9 che, nel testo della Camera, suonava in questi termini:

« Qualora l'infortunato, prima che siano decorsi i termini di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente abbia alienato o ipotecato il bene terriero acquistato, l'operazione di riscatto si intenderà annullata e l'infortunato medesimo sarà tenuto a restituire l'importo di essa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale provvederà a ricostituire la rendita con effetto dal giorno successivo a quello del versamento della somma ».

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 9.

(È approvata).

Nessun'altra modificazione essendo stata apportata, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gennai Toniatti Erisia: Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 832. (2229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gennai Toniatti Erisia, concernente il titolo di studio obbligatorio per la ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 832.

Il relatore, onorevole Valandro Gigliola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. La proposta di legge della collega onorevole Gennai Toniatti ha lo scopo di togliere ogni incertezza sulla qualità del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere.

Le incertezze si riscontrano sia nei testi legislativi sia nella prassi che è stata finora seguita; ma anzitutto nei testi legislativi.

Quelli a cui dobbiamo riferirci sono due il decreto legge 15 agosto 1924, n. 1832, e il regio decreto 21 novembre 1930, n. 2330, che è seguito per l'applicazione del precedente.

Il primo, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 562, stabilisce che le facoltà universitarie, i comuni, le istituzioni di pubblica beneficenza e altri enti ancora, possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno, di concerto con quello della pubblica istruzione, a istituire scuole convitto professionali per infermiere e per assistenti sanitarie visitatrici. Stabilisce anche che dette scuole devono funzionare presso pubblici ospedali medico-chirurgici, che abbiano sufficiente disponibilità di mezzi e di attrezzatura, in proporzione al numero degli allievi; stabilisce, infine, che nelle scuole convitto le allieve debbano seguire un corso biennale teorico-pratico con relativo tirocinio.

Questo decreto, convertito in legge, non parla dei requisiti e dei titoli necessari per essere ammessi al corso biennale. Ne parla, invece, il regolamento che ne è seguito, il quale al titolo III, articolo 20, dice: « Per essere ammessi al primo corso delle scuole convitto pro-

fessionali per infermiere occorre possedere il certificato di licenza di una scuola media di primo grado ».

Però, aggiunge al secondo comma: « In mancanza di aspiranti munite di tale titolo di studio, possono essere ammesse quelle che posseggono almeno il certificato della quinta classe elementare ovvero il certificato di ammissione a una scuola media di primo grado ».

Il terzo comma, poi, dice: « Il regolamento speciale (cioè il regolamento che oggi ancora deve avere l'approvazione del Ministero dell'interno) può richiedere soltanto uno stato di cultura da accertarsi nel periodo di prova di cui all'articolo 22 sopracitato ». (Periodo di prova di due mesi, dopo di che la direttrice del corso riferisce al consiglio di amministrazione sulla capacità dell'allieva).

Questi sono i testi legislativi. L'eccezione contenuta nel secondo e terzo comma dell'articolo 20 rispondeva ad una esigenza reale, in quanto, allora, gli ospedali riscontravano serie difficoltà nel reclutare personale infermieristico in possesso di titolo di studio superiore a quello di scuola elementare. In seguito le cose dovevano cambiare e, nella pratica, le amministrazioni interessate rinunciavano ad avvalersi della deroga, richiedendo invece sempre il titolo di studio, allo scopo di assicurare, per la serietà della preparazione infermieristica, una discreta base culturale, quale può essere garantita dalla frequenza della scuola media inferiore.

Lo stesso Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nella circolare 22 giugno 1952, dette disposizioni in questo senso, cioè contrarie alle eccezioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 20.

Senonché, una circolare non può sostituirsi alla legge, per cui l'incertezza rimane e, con l'incertezza, la facoltà delle amministrazioni interessate di avvalersi della deroga ammessa dal regolamento.

Nella sua relazione la onorevole Gennai Tonietti osserva che il numero delle aspiranti alle scuole convitto per infermiere oggi è ben superiore a quello del 1929, tanto da superare le disponibilità degli ospedali, e le concorrenti stesse presentano dei titoli di studio spesso superiori a quello della licenza di scuola media inferiore; qualcuna addirittura il diploma di abilitazione magistrale. Questo è dovuto alla scarsità delle scuole convitto esistenti in Italia — abbiamo degli ospedali anche di prima categoria che non hanno la scuola convitto — ed è dovuto anche, in parte, alle iniziative dirette a facilitare il conseguimento

di un diploma o di un certificato di Stato da parte delle infermiere generiche.

Perciò è necessario tener conto di due esigenze. Io sono d'accordo con l'onorevole Gennai Tonietti che si debba richiedere un titolo di studio superiore a quello della licenza elementare, tenuto conto anche dei programmi, che sono impegnativi, nelle scuole convitto e che comprendono tra l'altro elementi di anatomia, di fisiologia, di medicina e chirurgia, di pronto soccorso, d'igiene, di economia domestica, ecc. Tutto questo esige una cultura che non può essere data dalla sola scuola elementare. L'altra esigenza è quella di non rendere eccessivamente inavvicinabili le scuole convitto.

Per questo io propongo un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, che modifica l'articolo 8 del regio decreto convertito in legge, cioè della legge fondamentale. Propongo, cioè, di aggiungere le parole « o della scuola di avviamento ». Infatti oggi sono moltissime quelle che frequentano questa scuola.

Quanto all'articolo 2, è pacifico che, modificato l'articolo 8 della legge base, deve essere dato mandato al Governo di modificare anche il regolamento relativo.

Con l'emendamento che ho indicato, sono favorevole ad accettare la proposta dell'onorevole Gennai Tonietti e a raccomandarne l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLICO SPANO NADIA. Anche noi non siamo contrari, in via di massima, alla richiesta di un certo titolo di studio, per poter seguire con profitto i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere. Però bisogna tener conto della situazione italiana. L'onorevole Valandro Gigliola ha detto che è caduta in desuetudine la norma per la quale, in mancanza di aspiranti, bisognava ammettere anche le allieve munite soltanto di licenza elementare; e ciò per il grande numero di richieste che si hanno attualmente. Però la stessa relatrice ha rilevato come il grande numero di concorrenti sia dovuto al fatto che esistono poche scuole convitto.

Noi non abbiamo delle cifre statistiche sul numero delle aspiranti, né conosciamo la ripartizione geografica delle scuole convitto. Sta di fatto che, in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, è molto difficile trovare delle ragazze che abbiano il diploma di scuola media: prima di tutto perché in alcune regioni d'Italia vi sono pochissime scuole medie e, quelle che ci sono, sono male distribuite; poi perché, in genere, le ragazze, dopo

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

conseguita la licenza elementare, non continuano a studiare.

Perciò noi abbiamo pensato ad un emendamento il quale stabilisca che sia necessaria la licenza di una scuola media inferiore o della scuola di avviamento o della scuola post-elementare per conseguire il diploma della scuola convitto e non per esservi ammesse. Si è accenato anche alla licenza post-elementare perché, nel Mezzogiorno, è già previsto che, invece di aumentare le scuole medie, vengano istituite le scuole post-elementari, cioè la sesta, settima e ottava classe elementare.

Vorremmo, poi, proporre un emendamento aggiuntivo, nel senso che, nei programmi delle scuole convitto, vengano previsti dei corsi particolari per allieve sprovviste dei titoli suindicati. Questo consentirebbe alle allieve di conseguire il titolo richiesto durante il periodo di insegnamento.

GENNAI TONIE'TTI ERISIA. Io intendo comprendere nella scuola media inferiore anche la scuola di avviamento. Il non avere indicato specificatamente questa scuola, è soltanto un errore materiale.

Ritengo, però, che sia ormai necessario stabilire per legge quella che è diventata la prassi comune in tutte le scuole convitto, di non ammettere, cioè, allieve che non siano munite di un diploma di questo grado. Vi sono stati dei casi eccezionali — non crediate che io voglia fare propaganda contro le religiose — in cui questa prassi non è stata rispettata rigidamente e che sono stati tollerati perché la legge non prescrive tassativamente il titolo. Ma, stabilito che tutte le ammesse alle scuole convitto debbano avere lo stesso grado di cultura e che l'eccezione consentita da principio non abbia più ragione d'essere, è necessario che la legge lo dica espressamente.

L'onorevole Valandro ha rilevato che ci sono richieste di ammissione in numero maggiore delle possibilità di accoglimento. Nella mia esperienza, anche di amministratrice di un ospedale, so tuttavia quanto costi l'istituzione di una scuola convitto; tanto che non sono molti neppure gli ospedali di prima categoria che hanno queste scuole.

Noi ci auguriamo che l'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica riesca ad incrementare quel capitolo di bilancio che stanziava 50 milioni annui per le scuole convitto professionali per infermiere, in modo da poter dare aiuto a tutti gli ospedali di prima categoria che intendono istituirle.

Quanto alle proposte della collega Spano, io credo che potrebbe essere inclusa nei titoli

anche la licenza post-elementare. La questione essenziale è che non siano ammesse delle allieve che provengano soltanto dalla scuola elementare ordinaria. E ciò non tanto perché le allieve debbono avere delle nozioni generiche, quanto perché è indispensabile che esse abbiano una certa elasticità nello studio. I programmi attuali delle scuole convitto sono talmente saturi di materie e richiedono un tale sforzo intellettuale, che non possono essere affrontati da ragazze che abbiano una cultura limitata alla quinta classe elementare.

Per quanto riguarda la possibilità di conseguire il titolo durante il corso della scuola convitto, si comprende subito che si tratta di una ipotesi irrealizzabile, anche dando un semplice rapido sguardo ai programmi dei due anni del corso. Queste ragazze hanno sette ore di esercitazione pratica al giorno; hanno le lezioni teoriche tenute quasi sempre da liberi docenti, primari di ospedali, con una certa pratica di dispense; hanno anche una regola interna dell'istituto. Sarebbe, quindi, assurdo costringerle a fare ogni giorno altre due ore di cultura generale, la quale, del resto, sarebbe postuma, e non costituirebbe una preparazione agli studi della scuola convitto professionale.

Io non faccio qui questione di titolo, bensì di preparazione precedente per seguire con profitto i corsi della scuola convitto.

Aggiungo che queste scuole non hanno né autorità né attrezzatura per far conseguire un titolo di scuola secondaria inferiore legalmente riconosciuto; non può la scuola convitto trasformarsi o sdoppiarsi in scuola secondaria. Come amministratrice richiamo l'attenzione sull'onere che gli ospedali già sopportano per le scuole convitto; tale onere diventerebbe ancora maggiore e addirittura insopportabile se essi dovessero provvedere anche alla scuola secondaria inferiore.

Mi auguro, quindi, che la proposta di legge venga accolta, perché è desiderata dalla categoria e perché queste allieve, che conseguono il titolo professionale senza avere un adeguato grado di cultura, si trovano in una condizione di inferiorità nella ricerca di un impiego.

D'altra parte aderisco alla proposta della relatrice per l'aggiunta della indicazione relativa alla scuola di avviamento e, se la Commissione non lo ritiene pregiudizievole, anche all'aggiunta della scuola post-elementare.

DIE MARIA. Mi congratulo con l'onorevole Gennai Tonietti perché la sua proposta di legge viene incontro ad una esigenza particolarmente sentita dalla categoria e perché elimina delle disposizioni oggi di fatto supe-

rate. Attualmente i regolamenti delle scuole convitto vietano l'ammissione di elementi che abbiano soltanto la licenza elementare. È necessario, quindi, aggiornare la legge. Tanto più che oggi siamo di fronte a nuovi orientamenti che si aprono nel campo sanitario ausiliario. Questa legge vuole essere la premessa a quella riforma che si sta adottando per la preparazione di tutte le infermiere professionali. Oggi, nelle varie attività annessi alle specialità medico-chirurgiche o affini, si sente il bisogno di una preparazione specifica, che si pensa di fare acquistare alle infermiere professionali attraverso dei corsi, lasciati, per ora, all'iniziativa dei singoli ospedali, ma che dovrebbero diventare di Stato. È necessaria, quindi, una certa uniformità e un parallelismo negli studi.

Il punto di vista dell'onorevole Tonietti è che le allieve dei convitti-scuola professionali per infermiere debbano avere una adeguata preparazione culturale. Se accettassimo il secondo emendamento della collega Spano, non avremmo più delle allieve preparate, ma creeremmo una raffazzonatura, perché metteremmo accanto alla scuola professionale una scuola di cultura generale; mentre i programmi della scuola professionale sono già di per sé talmente massacranti, specie se si aggiunge il tirocinio pratico che le allieve debbono fare al letto del malato, che non consentono ampliamenti dedicati alla cultura generale.

La onorevole Spano ha osservato che, soprattutto nel Mezzogiorno, ci sono ragazze che non conseguono il titolo di scuola media inferiore, perché mancano le scuole relative. È un problema di cui si deve tener conto, inquadrandolo nel nuovo sistema di studi in via di evoluzione. Oggi siamo di fronte a un nuovo orientamento verso l'istituzione di scuole che diano una cultura tecnica professionale, perché in Italia ci sono troppi laureati e troppo pochi tecnici.

Io, perciò, alla fine dell'articolo 1, dopo le parole « scuola media inferiore », aggiungerei: « o di altro titolo di studio ad essa equipollente ». Perché, per quanto ci sforzeremo, non riusciremo mai a fare un elenco esatto, mentre con questa formula si lascerà la porta aperta ad altre scuole.

Non penso soltanto alla scuola post-elementare, ma anche, per esempio, alla scuola professionale d'arte, nella quale i primi tre anni sono stati equiparati a tutti gli effetti alla scuola media e le cui diplomate hanno certo una preparazione culturale sufficiente per le scuole convitto professionali per infermiere.

GENNAI TONIETTI ERISIA. È bene indicare anche la scuola di avviamento.

DE MARIA. Non ho difficoltà; ma per il resto lascerei la formula che ho detto, nel senso che alla licenza di scuola media inferiore possa essere equiparato qualsiasi titolo di scuola di primo grado post-elementare.

GITTI. Vorrei che fosse specificato di quale scuola di avviamento si tratta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Alto Commissariato aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Credo che non mi resti molto da dire, dopo l'alto contributo dato dai colleghi alla discussione. Ringrazio in modo particolare l'onorevole De Maria, che col suo intervento tanto efficace mi ha risparmiato ulteriori precisazioni.

Vorrei pregare la onorevole Nadia Gallico Spano di non insistere sulla aggiunta del titolo di scuola post-elementare. Noi siamo d'accordo su tutti gli emendamenti proposti, ma riteniamo che, facendo delle indicazioni precise, si venga ad escludere qualche titolo che non abbiamo affatto intenzione di mettere da parte. Per questo — e con ciò rispondo all'ultima richiesta dell'onorevole Gitti — preferiamo che si dica genericamente « scuola di avviamento ». Vogliamo solo che le aspiranti alla scuola convitto si presentino con un adeguato corredo di cultura generale; fuori di questo, non abbiamo particolari preferenze.

Accetto, quindi, tutti gli emendamenti proposti, nel senso che per adire alla scuola convitto è necessario come titolo minimo la licenza di scuola media inferiore o la licenza di scuola di avviamento o un titolo di studio a questa equipollente. Anzi, io direi soltanto: « o titolo di studio equipollente », e ciò per evitare qualsiasi appiglio che possa, seppur lontanamente, dar luogo a dei dubbi di interpretazione. Aderisco, perciò, al desiderio della maggioranza, che vuole andare incontro alle attuali situazioni delle aspiranti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1

« All'articolo 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 568, è premesso il seguente comma:

« Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

Sul secondo comma è stato concordato il seguente emendamento sostitutivo:

« Per l'ammissione alle scuole convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o la licenza di scuola di avviamento o un titolo di studio equipollente ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

L'articolo 1, nel suo complesso, rimane, pertanto, così formulato:

All'articolo 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è premesso il seguente comma:

« Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

Il Governo emanerà, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di applicazione del precedente articolo 1, modificando in conseguenza il regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Maria ed altri: Provvedimenti e favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. (2416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Maria, Gotelli Angela, Titomanlio Vittoria, Berry, Montini, Badaloni Maria, Sampietro Umberto, Gennai Tomietti Erisia, Zaccagnini, Dal Canton Maria Pia, Conci Elisabetta: Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Il relatore, onorevole Valandro Gigliola, ha facoltà di svolgere la relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. La proposta di legge in esame ha lo scopo di eliminare una situazione illogica ed ingiusta creata dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e di riparare, insieme, il torto che si è usato ai danni di un corpo altamente benemerito, quale è quello delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

La disciplina del corpo delle infermiere della Croce Rossa Italiana è fissata dal regolamento generale, approvato con regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, che stabilisce le disposizioni generali, i quadri ed anche quella che dev'essere la preparazione di coloro che aspirano ad essere accolte nel corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

La preparazione è lunga, severa e profonda; i corsi che le crocerossine sono tenute a frequentare come, del resto, i corsi che sono tenute a frequentare le infermiere professionali, hanno la durata di due anni: alla fine del primo anno devono sostenere un esame per essere ammesse al secondo corso; alla fine del secondo anno, l'esame definitivo. Non sono ammesse agli esami le allieve che, durante l'anno, abbiano riportato note caratteristiche sfavorevoli, oppure siano state essenti a più di un quarto delle lezioni pratiche o non abbiano compiuto, nelle esercitazioni pratiche del secondo anno, almeno 90 presenze di quattro ore ciascuna in una formazione sanitaria e, nel complesso, 210 presenze.

Crocerossine, poi, possono divenire anche le infermiere professionali, per le quali la preparazione è altrettanto severa. 11 mesi di vita nel convitto; sette ore notturne o diurne, a seconda dei turni, di presenza in corsia negli ospedali, ad intervalli di due o tre mesi, visite mediche e prove d'esame!

Preparazione, dunque, severa, rigida, minuziosa e destinata a selezionare veramente le allieve aspiranti: basti pensare che si esigono nel complesso non meno di 840 ore di presenza in corsia per le esercitazioni pratiche.

Stabilita questa premessa, balza subito chiaro lo stridente contrasto contenuto nella legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che contempla l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici, in cui si stabilisce che, ad un corso abbreviato di quattro mesi, possono essere ammesse anche coloro che sono in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana. Sono, dunque, ammesse ad un corso di quattro mesi, destinato ai generici, e quindi necessariamente affrettato, coloro che si sono preparate alla dif-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

ficile arte, con un tirocinio rigoroso durato due anni, con tutte le prove d'esame e le ore di servizio in corsia.

Il progetto De Maria tende a sanare la sproporzione, affermando che non hanno affatto bisogno di frequentare detto corso accelerato di quattro mesi le infermiere della Croce Rossa Italiana, le quali possono ugualmente ottenere il certificato solo presentando una domanda ed attestando di avere prestato servizio per due anni presso cliniche universitarie o presso ospedali civili o militari. E, precisamente, l'onorevole De Maria propone di modificare l'articolo 12 della legge, là dove si indica chi può essere ammesso al corso, sopprimendo le parole: « siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana », e sostituendole con le parole: « siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa Italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », mentre all'articolo 14, che stabilisce a quali gruppi possa essere concesso il certificato senza l'obbligo di frequentare il corso e sostenere gli esami, cioè alla categoria dei sottufficiali infermieri delle Forze armate, si aggiunge o, meglio, si premette, la categoria delle crocerossine (le quali, tra l'altro, nella gerarchia militare sono equiparate ai sottufficiali), purché abbiano prestato almeno due anni di servizio presso cliniche od ospedali.

Può darsi che le crocerossine non si trovino nemmeno nella necessità di chiedere un certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, ma può anche darsi che vengano a trovarsi in questa necessità, per motivi di natura economica: ma è certo che, in queste eventualità, esse si affermerebbero con la loro netta superiorità. Ma ciò che noi non dobbiamo permettere è la situazione umiliante che si è venuta a determinare nei loro confronti a causa della legge di cui si è parlato.

Io penso, quindi, che la Commissione debba apprezzare l'iniziativa dell'onorevole De Maria, come io l'apprezzo, perché essa ha inteso ristabilire l'ordine dei valori e dei meriti, ed approvarla senz'altro.

In questa occasione, mi permetto di indirizzare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica un voto: che si cerchi di recuperare, anche nel campo delle infermiere professionali, le migliori crocerossine dando loro modo di esercitare, mercé il diploma, l'attività di infermiere professionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Desidero un chiarimento: quale è la differenza esistente tra il lavoro dell'infermiere generico e quello dell'infermiere professionale.

GENNAI TONIETTI ERISIA. L'infermiere generico ha compiti limitati ai servizi presso l'ammalato; quello professionale ha responsabilità direttive. La differenza è sostanziale, tanto che gli infermieri professionali appartengono alle professioni sanitarie, mentre quelli generici ai servizi sanitari ausiliari.

DE MARIA. Ringrazio, anche a nome delle crocerossine, l'onorevole Valandro, per la sua lusinghiera relazione.

Desidero soltanto ricordare che noi, oggi, compiamo un atto di giustizia, riparando ad una dimenticanza che ha causato una palese ingiustizia.

La norma che noi, oggi, stiamo per approvare fu già, nella passata legislatura — mi pare nel maggio 1953 — da noi accolta, quando esaminammo il provvedimento riguardante l'istituzione di scuole per infermieri generici; senonché, quando, nell'attuale legislatura, abbiamo approvato il provvedimento, la norma è sfuggita ed abbiamo involontariamente commesso un'ingiustizia.

MAGLIETTA. Noi aderiamo senza riserve.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'articolo 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa Italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

(È approvato).

ART. 2.

All'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è premesso il seguente comma:

« Il certificato, di cui al precedente articolo 9, è rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana,

LEGISLATURA ⁷II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956

che abbiano prestato almeno per due anni servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della Croce Rossa Italiana o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione dei disegni di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2483)

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2484):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (1615-C):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

GENNAI TONIETTI ERISIA: « Titolo di scuola obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 832 » (2229)

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

DE MARIA ed altri: « Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana » (2416):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Camposarcuno, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, Delli Castelli Filomena, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Rapelli, Reposi, Rubinacci, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Zaccagnini e Zamponi.

Sono in congedo:

L'Eltore, Macrelli e Pastore.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI